

IMPUTATI

- A) del reato di cui agli artt. 110-648 c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano da persona rimasta ignota, conoscendone la provenienza illecita, un generatore di corrente marca Mosa mod. GE 95 PS serie n. JH00298007, denunciato rubato in data 15/4/2002 presso la Stazione Carabinieri di Signa (FI) da Mariani Piergiorgio, direttore di cantiere della società "Pontello" spa, proprietaria del generatore Priverno, il 3/7/2002
- B) del reato di cui agli artt. 110-648 bis c.p. perché, in concorso tra loro, compivano operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della Terna marca Venieri mod. VF 10.238, di colore giallo/nero, telaio 10231*15369* con motore Perkins di proprietà di Valentini Francesco e da questi denunciata rubata in data 2/10/1997 presso i Carabinieri di San Felice Circeo sulla quale è risultato, al momento dell'accertamento, il numero di telaio che veniva contraffatto in 10231*1368* Priverno, 4/7/2002

Conclusioni delle parti:

P.M.: affermarsi la penale responsabilità di Antonbenedetti Franco per il reato di cui al capo B e, per l'effetto, condannarlo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa. Assoluzione di Iannotta Luciano dal reato di cui al capo B per non aver commesso il fatto. Dichiararsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione per quanto concerne il capo A.

Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto per entrambi gli imputati per tutti i reati loro contestati. In subordine, dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione per entrambi i reati qualificando il fatto di cui al capo B ex art. 648 c.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del GUP in data 25/1/2006 veniva disposto il rinvio a giudizio di ANTONBENEDETTI Franco e IANNOTTA Luciano per i reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Ammesse le prove richieste, escussi quasi tutti i testimoni ed acquisita la documentazione prodotta, veniva rinnovato il dibattimento a seguito della mutata composizione del Collegio e, con il consenso delle parti, si dava lettura delle deposizioni testimoniali assunte.

Escusso l'ultimo testimone, all'esito della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe.

Preliminarmente occorre rilevare come il delitto di ricettazione contestato con il capo A sia oramai estinto per intervenuta prescrizione.

Il reato infatti sarebbe stato commesso il 3/7/2002 sicchè il termine massimo di prescrizione, considerando l'atto interuttivo rappresentato dal decreto che dispone il giudizio, ed avendo presente la pena massima prevista, così come disposto dall'art. 157 c.p., è maturato il 3/7/2012 non essendovi state sospensioni della prescrizione nel corso del giudizio prima di tale termine.

Deve quindi dichiararsi non luogo a procedere nei confronti di ANTONBENEDETTI Franco e IANNOTTA Luciano in ordine al reato loro contestato al capo A perché estinto per intervenuta prescrizione.

Per quanto attiene al reato di cui al capo B non è stata raggiunta la prova che il fatto (ossia il riciclaggio dell'escavatore Terna realizzato mediante la contraffazione del numero di telaio) sia stato commesso dai due imputati.

Ha riferito l'appuntato Iuliano che il 4/7/2002, nel piazzale antistante i locali di pertinenza dell'ANTONBENEDETTI, venne rinvenuta una pala meccanica Terna, marca Venieri mod. VF 10.238, di colore giallo/nero, con telaio 10231*1368*. L'indicato numero di telaio, ad un attento esame, risultò contraffatto in quanto il numero originale era 10231*15369* ed era relativo ad una Terna di proprietà di tale Valentini Francesco che l'aveva denunciata rubata in data 2/10/1997 presso i Carabinieri di San Felice Circeo (cfr. anche dep. Valentini).

L'unico elemento probatorio a carico dell'ANTONBENEDETTI è rappresentato da tale accennato rinvenimento, nella sua disponibilità, della menzionata pala meccanica, null'altro essendo risultato a suo carico all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Ebbene, la difesa ha dimostrato, mediante adeguata produzione documentale, che l'imputato (rectius: la moglie Fagioli Rosaria alla quale il mezzo meccanico risultava essere formalmente intestato quale legale rappresentante della Max Edile) aveva acquistato la Terna in data 1/6/1998 dalla ditta Iannotta Tommaso che, a sua volta, l'aveva acquistata il 30/4/1998 dalla IOS srl (cfr. le fatture, prodotte e non contestate, contenenti l'indicazione delle date e del prezzo pagato).

La difesa ha inoltre prodotto la raccomandata spedita, dopo il sequestro operato dalla P.G., dalla Fagioli (ossia da ANTONBENEDETTI) alla ditta Iannotta con la quale si comunicava l'avvenuto sequestro e si chiedeva pertanto il risarcimento danni, nonché la querela presentata dallo Iannotta contro la IOS srl a seguito dell'avvenuto sequestro.

In tale situazione, non essendo stato provato nulla in senso contrario da parte dell'accusa, deve ritenersi che l'ANTONBENEDETTI acquistò la pala meccanica di cui si discute in perfetta buona fede senza nulla sapere della sua provenienza furtiva e soprattutto senza nulla sapere dell'avvenuta alterazione del suo numero di telaio che fu opera di terze persone a lui sconosciute.

Nulla è stato prodotto, dimostrato e/o allegato con riferimento a IANNOTTA Luciano.

Deve allora concludersi ribadendo l'assoluzione di entrambi gli imputati dal reato loro contestato con il capo B perché manca la prova che abbiano commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

ANTONBENEDETTI Franco e IANNOTTA Luciano dal reato loro ascritto al capo B per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di ANTONBENEDETTI Franco e IANNOTTA Luciano in ordine al reato loro contestato al capo A perché estinto per intervenuta prescrizione.
Latina, 24/9/2014

Il Presidente, est.
(dott. Pierfrancesco de Angelis)

